

Codice A17080

D.D. 6 luglio 2015, n. 408

D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, comma 1), lettera g). Rilascio autorizzazione.

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 e s.m.i., concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità";

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64-700 del 27 settembre 2010, avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31-4009 del 11 giugno 2012, recante "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". Modificazione all'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 244 del 02 aprile 2014, recante "D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Art. 19, comma 1, lettera g). Disposizioni.";

Vista la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa che applica il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., del 30 giugno 2015 prot. 11447/A17080, presentata dalla Ditta Legnonord di Sismondi Giovanni & C. S.N.C., P. IVA 02042390043, con centro aziendale sito in Cavallerleone (CN) – Strada Statale 20, Km 32,300;

Vista la nota del 23 giugno 2015 del FITOK, Soggetto Gestore del Marchio IPPC/FAO e titolare del Marchio FITOK stesso, nella quale si attesta che la Ditta Legnonord di Sismondi Giovanni & C. S.N.C. è stata sottoposta a visita di omologa con esito di conformità;

Vista la documentazione conservata agli atti del Settore;

Preso atto degli esiti dei controlli documentali effettuati dai funzionari del Settore Fitosanitario;

Valutata la documentazione sopra richiamata;

Dato atto dell'osservanza dei criteri così come previsto dal combinato disposto dai commi 2 e 4 dell'articolo 6 della Legge Regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i;

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale 23/08;

Visti gli articoli 4 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

determina

di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., la Ditta Legnonord di Sismondi Giovanni & C. S.N.C., P. IVA 02042390043, con centro aziendale sito in Cavallerleone (CN) – Strada Statale 20, Km 32,300,, all'esercizio dell'attività di impresa che applica il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.

La presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione Amministrazione trasparente.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Riccardo Brocardo

IL VISTO DEL DIRETTORE E' CONSERVATO AGLI ATTI DELLA DIREZIONE.